CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede in LENTINI (SR) Via Agnone 68



PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE DI BONIFICA

- A COMPLETAMENTO MANUTENZIONE del canale acque alte sud
 - · RIPRISTINO FUNZIONALE del canale acque alte nord
- MPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA: Idrovore Gelsari- Idrovore
 Pantano Lentini Vasca F2 Vasca D3 Vasca Leone Sede Consorzio

201	IMPIANTO DI EMERGENZA (istallazione gruppo elettrogeno) idrovore Gelsari
ELABORATI DI PROGETTO	
A • COMPLETAMENT	O e RIPRISTINO MANUTENZIONE del canale acque alte nord e sud
A.2 Corogra A.3 Stralcio A.4 Planimo	one Generale afia 1/25.000 con indicazione dell'area degli interventi o planimetrico 1/10.000 etria del canale acque alte nord 1/10.000 entazione fotografica
B • IMPIANTO DI VID	EO SORVEGLIANZA: Idrovori Gelsari e Pantano Lentini - Vasca F2 - Vasca D3 - Vasca Leone - SEDE
B.2 Planime	one tecnica specialistica della video sorveglianza; etria-Progetto della video sorveglianza nel comprensorio Consortile; o con l'ubicazione della video sorveglianza;
C . IMPIANTO DI EM	ERGENZA (istallazione gruppo elettrogeno) idrovore Gelsari
C.1 Planime	etria del lotto di pertinenza idrovore Gelsari con l'ubicazione del gruppo geno e relativi particolari;
ELABORATI CONTABILI	
D.3 Compu D.4 Quadro D.5 Quadro D.6 Schem	prezzi dei prezzi to metrico estimativo o d'incidenza manodopera o economico a di contratto di appalto e Capitolato speciale d'appalto orogramma dei lavori
PIANO PER LA SICUREZ	ZA
☐ F Approva	zione in linea tecnica del R.U.P.
	R.U.P. valore Fisicaro) IL PROGETTISTA (Dott. Arch. Salvatore Fisicaro) D.P.R.S. 23/05/1997 N. 148 VISTO: IL DIRIG. DELL'AREA TECNICA Dott. Ing. Angelo Borgia

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LEOPERE DI BONIFICA

COMPLETAMENTO MANUTENZIONE DEL CANALE ACQUE ALTE SUD RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CANALE ACQUE ALTE NORD

IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA: IDROVORE GELSARI – IDROVORE PANTANO LENTINI – VASCA F2 – VASCA D3 – VASCA LEONE – SEDE CONSORZIO

IMPIANTO DI EMERGENZA (INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO) IDROVORE GELSARI

IMPORTO DEI LAVORI: In appalto € 148.449,53

A disposizione € 51.456,31

Complessivo € 199.905,84

In cifra tonda € 199.906,00

Lentini, ottobre 2012

IL PROGETTISTA

(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro)

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE

(Art. 118 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163)

QUALIFICAZIONE

Generalità

Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, le Imprese dovranno possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

Gli organismi di cui al comma precedente, hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.

La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Categorie e classifiche

Le Imprese sono qualificate per categorie di *Opere Generali (OG)*, per categorie di *Opere Specializzate (OS)*, non-ché per le prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, (per le categorie v. la successiva Tab. A):

I	fino a	L.	500.000.000	Euro	258.000
II	fino a	L,	1.000.000.000	Euro	516.000
III	fino a	L.	2.000.000.000	Euro	1.033.000
III bis	fino a	L.	2.904.000.000	Euro	1.500.000
IV	fino a	L.	5.000.000.000	Euro	2.582.000
IV bis	fino a	L.	6.777.000.000	Euro	3.500.000
V	fino a	L.	10.000.000.000	Euro	5.165.000
VI	fino a	L.	20.000.000.000	Euro	10.329.000
VII	fino a	L.	30.000.000.000	Euro	15.494.000
VIII	oltre	L.	30.000.000.000	Euro	15.494.000

TABELLA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (art. 61 del D.P.R. n. 207/2010)

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'art. 90, lett. d), e) ed f) del Codice dei Contratti.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali in Tab. A è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento di realizzazione, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatane se prive delle relative adeguate qualificazioni.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 del Codice dei Contratti e dall'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di € 148.449,53 (Eurocentoquarantottomilaquattrocentoquarantanove/53) oltre IVA.

Ad esso si associa la Categoria OS 19 e OS1 e la Classifica I.

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte (1):

- Categoria OS 19 Classifica I

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l'opera od il lavoro di cui all'art. 108, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro).

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art. 37, comma 7, del D.P.R. 207/2010, per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rendono necessari il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nell'allegata Tabella A, con i relativi importi.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

-	Opera	Importo €
-	Opera	Importo €

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

-	Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €
_	Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €

⁽¹⁾ Ancorquando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

⁽²⁾ Opere e lavorazioni di cui al comma 11, art. 37, del Codice dei Contratti di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell'appalto.

TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (1)

(Art. 108 D.P.R. n. 207/2010) (Art. 118 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163)

CAT.	OPERE GENERALI	IMPORTI (Euro)
OG 1	Edifici civili e Industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)	(=00)
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali	
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	
OG5	Dighe	
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di Irrigazione e di evacuazione	
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente	
00.44	alternata e continua	
OG 11	Impianti tecnologici	
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	
OG 13	Opere di Ingegneria naturalistica	
CAT.	OPERE SPECIALIZZATE	IMPORTI (EURO)
OS 1	Lavori in terra	£ 20 002 04
OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico (art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	€ 38.093,84
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 4	Impianti dine-santano, coone, lavanderio (art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	
OS 6	Finlture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	FinIture di opere generali di natura edile	
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	€ 19.901.00
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 12	Barriere e protezioni stradali(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 15 OS 16	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	
OS 10	Impianti per centrali produzione energia elettrica	
OS18A	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	
OS 18B	Componenti strutturali in acciaio o metallo	
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati	
OS 20A	Rilevamenti topografici	
OS 20B	Indagini geognostiche	
OS 21	Opere strutturali speciali(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	€ 87.206,04
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	
OS 25	Scavi archeologici(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	
OS 29	Armamento ferroviario(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi(art. 107, D.P.R. n. 207/2010)	
OS 31 OS 32	Impianti per la mobilità sospesa	
OS 32 OS 33	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	
OS 35	Sistemi antlrumore per infrastrutture di mobilità(art. 107, D.P.R. n. 207/2010) Interventi a basso impatto ambientale	

⁽¹⁾ Per l'art. 108 c. 3 del D.P.R. 207/2010 le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque scorporabili (fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 37 del Codice dei Contratti).

TABELLA B

ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO

(art. 107, D.P.R. n. 207/2010) (1)

	Parti dell'intervento costituite da lavorazioni di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro										
				Presenz	al 10% dell'i				a di lavorazioni	di cui all'artico	lo 107 .
	PF	ROSPETTO	Lavorazioni	D.P.R. 207/20	10 NON TUTT	E di importo		D.P.R. 207/20	10 TUTTE di i	mporto	,
		art. 107 D.P.R.	superiore al 1: Eseguibile	5% dell'importo Eseguibile	Subappai-	lell'appalto Eseguibile	superiore al 1: Eseguibile	5% dell'importo Eseguibile	Subappai-	ell'appalto Eseguibile	
	DE	ELLE	207/2010	direttamente	direttamente	tabile	tramile ATI	direttamente	direttamente	tabile	solo
	D.	OCCUDILITÀ		so/o se in possesso di	anche se non In			solo se in possesso di	anche se non in		tramite ATI (2)
	P	DSSIBILITÀ		qualificazion	possesso di			qualificazion	possesso di		
				е	qualificazion e			е	qualificazion e		
	OG 1	Edifici civili									
G	OG2	Restauro									
E	OG 3	Strade,									
-	OG4	Opere d'arte									
N	OG 5	Dighe									
E	OG 6	Acquedotti,									
	OG7	Opere marittime									
R	OG 8	Opere fluviali,									
Α	OG 9	Impianti per									
L	OG 10	Impianti per la-									
-	OG 11	Impianti tecnologici									
I	OG 12	Opere ed impianti									
	OG 13	Opere di ingegneria									
	OS 1	Lavori in terra									
S	OS 2	Superfici decorate									
	OS 3	Impianti idrico-sanitario,									
р	OS 4	Impianti elettromeccanici									
	OS 5	Impianti pneumatici									
е	OS 6	Finiture di opere									
	OS 7	Finiture di opere									
С	OS 8	Finiture di opere									
	OS 9	Impianti per la									
İ	OS 10	Segnaletica stradale-									
	OS 11	Apparecchiature									
а	OS 12	Barriere e									
	OS 13	Strutture prefabbricate									
I	OS 14	Impianti di									
	OS 15	Pulizia di									
İ	OS 16	Impianti per centrali									
	OS 17	Linee telefoniche	1								l l

⁽¹⁾ V. anche la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 18 dicembre 2002, n. 31. (2) Ove non in possesso della relativa qualificazione.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, sono:

- PREFETTURA e QUESTURA	di SIRACUSA	Sedi prov	inciali
- ISPESL	- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza		
	del Lavoro (Ministero della Sanità)	Sede pro	ovinciale
- A.U.S.L.	- Azienda Unità Sanitaria Locale (Assessorato alla Sanità)	»	»
- A.R.P.A.	- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	»	»
- UFFICIO DEL LAVORO		»	»
- ISPETTORATO DEL LAVORO .		»	»
- W.FF.	- Comando dei Vigili del Fuoco	»	»
- INAIL	- Istituto Nazionale per l'Assicurazione		
	contro gli Infortuni sul Lavoro	»	»
- INPS	- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale	»	»
- CASSA EDILE		>>	>>

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (*Trattamento e tutela dei lavoratori*) e 30, (*Pianificazione della sicurezza*).

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Art. 43, comma 1, D.P.R. 207/2010)

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

Legge D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture), come recepito in Sicilia con L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), emanato con D.P.R. 207/2010 del 05

ottobre 2010

Capitolato generale Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, relativamente agli artt. non abrogati dal D.P.R. 207/2010.

Amministrazione Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE DI BONIFICA

- COMPLETAMENTO MANUTENZIONE del canale acque alte sud
- RIPRISTINO FUNZIONALE del canale acque alte nord
- IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA: Idrovore Gelsari- Idrovore Pantano Lentini Vasca F2 Vasca D3 Vasca Leone Sede Consorzio
- IMPIANTO DI EMERGENZA (istallazione gruppo elettrogeno) idrovore Gelsari

L'anno il giorno del mese di in Lentini (SR) presso la sede del Consorzio Bonifica 10 Siracusa innanzi a me nella qualità di del Consorzio sen l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamen rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
- Da una parte: il, nato a il giorno residente a che interviene non in proprio, ma per conto ed in lega rappresentanza del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con sede in Lentini (Prov. Siracusa) Consiste di Seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione. - Dall'altra: il nato a il giorno residente a che interviene non in proprio, ma per conto ed in lega rappresentanza dell'Impresa sede in Consistente. Fisc./Part. IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.
PREMESSO
Che con <u>i è stato approvato il proge</u> esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di € 199.905,84 di cui € 148.449,53 per lavor base d'asta ed € 51.456,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette offerta, pari ad € 144.630,04 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribass pari ad € 3.819,49
- Che con del Servizio I del Dipartimento Regionale degli Interve Infrastrutturali sono stati finanziati i lavori;
- Che a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario i lavori sono stati aggiudic all'Impresa per il prezzo complessivo netto di €, tale prez scaturendo dalla somma dell'importo in € relativo alla parte depurata del ribas di gara del e dell'importo di € relativo agli oneri p l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento(non soggetto a ribasso). - Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idone dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rappora i lavori di che trattasi.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

Il	, per conto del Consorzi	o di Bonifica 10 Sira	cusa nel cui nome e
interesse dichiara di operare	e di agire, conferisce all'	impresa	con sede in
l'appalto dei lavori di "Con			
funzionale del canale acque	alte nord; Impianto di	video sorveglianza:	idrovore Gelsari –
idrovore Pantano Lentini – v emergenza (installazione gruj di proprietà del Consorzio.			
	oro l'impraga aggiudicatoria	montro carà abbligat	orio nor il Congorzio
Il presente atto obbliga fin d'o solo dopo che sarà stato appro	1 00	•	orio per il Colisorzio
			nente si imnegna a
L'impresa affidataria rappre eseguire tutte le opere oggette	y dell'annalto stesso, in con	, formani oformità agli allegati	al nresente contratto
ed elencati all'art. 21.	, den apparto stesso, in con	mornina agii anegati	ar presente contratto
ca cremean an arc. 21.			
	Art. 2. Condizioni di can	tierabilità	
Si può procedere alla stipul dall'art. 106, comma 3, del l consentono l'immediata esecu	Regolamento n. 207/2010,		
Si allega il verbale di cui al responsabile del procedimento		egolamento n. 207/2	010, sottoscritto dal
	Art. 3. Corrispettivo del	l'appalto	
Il corrispettivo dell'appalto vi			
nella somma di euro), da
assoggettarsi ad IVA; a tale in	iporto si aggiunge quello re		
() da assoggettare :	ad IVA.

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come disposto dall'art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nelle seguenti specifiche circostanze: cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera nella misura dello 0,03 % dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7. Premio di accelerazione

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 8. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante fidejussione assicurativa della società Allianz Lloyd Adriatico n. 717110693 in data 19/01/2012. per l'importo di euro 2.969,00 (euro duemilanovecentosessantanove/00).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante Polizza fidejussoria della società in data , per un importo di € (euro

).

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società in data per l'importo di euro (euro), pari all'importo contrattuale, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di 500.000 euro.

9.3. Polizza di assicurazione indennitaria decennale.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulerà una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il limite di indennizzo dovrà essere pari al 20% del valore dell'opera realizzata.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **40.000,00** (euro quarantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato entro giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 14. Modalità e termini del certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, così come prescritto dall'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 15. Cessione del contratto – Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art.

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio lega	ale presso l'impresa
con sede in	
Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati alla	mediante bonifico
bancario Codice IBAN:	
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscu	otere e quietanzare,
l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.	
•	

Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti

contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 20. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) relazione generale;
- c) corografia 1/25.000 con indicazione dell'area degli interventi;
- d) stralcio planimetrico 1/5.000:
- e) planimetria del canale acque alte nord 1/10.000;
- f) relazione tecnica specialistica della video sorveglianza;
- g) planimetria-progetto della video sorveglianza nel comprensorio consortile;
- h) ortofoto con l'ubicazione della video sorveglianza;
- *i)* planimetria del lotto di pertinenza idrovore Gelsari con l'ubicazione del gruppo elettrogeno e relativi particolari;
- j) elenco dei prezzi unitari;
- k) piano di sicurezza e di coordinamento;
- *l)* cronoprogramma dei lavori;
- m) le polizze di garanzia;
- n) verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Si allegano sotto le lettere A) e B) il Capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'impresa Per il Consorzio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43, comma 2, D.P.R. 207/2010)

PARTE I

DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie ad eseguire i lavori di "Completamento manutenzione del canale acque alte sud – ripristino funzionale del canale acque alte nord; Impianto di video sorveglianza: idrovore Gelsari – idrovore Pantano Lentini – vasca F2 – vasca D3 – vasca Leone – Sede Consorzio; Impianto di emergenza (installazione gruppo elettrogeno) idrovore Gelsari"

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all'art. 21 dello "Schema di Contratto" ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a \in 148.449,53 (Euro centoquarantottomilaquattrocentoquarantanove/53) oltre IVA , di cui alla seguente distribuzione:

	LAVORI, PRESTAZIONI E COMPENSI	IMPORTI (Euro)
a)	Lavori e prestazioni a corpo	-
b)	Lavori e prestazioni a misura	€ 148.449,53
c)	Lavori e prestazioni in economia	-
d)	Compenso a corpo	-
e)	Compenso per procedure espropriative	-
f)	Compenso per	-

L'importo delle **spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere** (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad \in 3.819,49(Euro tremilaottocentodiciannove/49), e non è soggetto a ribasso d'asta.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

Α	Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza (soggetto a ribasso)	€ 144.630,04
В	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) (non soggetto a ribasso)	€ 3.819,49
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 148.449,53

2.2. LAVORI A MISURA O A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. 1 - Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee:

A) MOVIMENTI DI MATERIE 38.093,84 25.66 B) IMPIANTI APPARECCHIATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA E IMPIANTI ELETTRICI C) PAVIMETAZIONI STRADALI 19.901,00 13.44 10 11 10) LAVORI DIVERSI 3.248.65 2.15 2.25	8.055,29	LAVORAZIONI OMOGENEE	A MISURA	A CORPO	0/
B) IMPIANTI APPARECCIIIATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA E IMPIANTI ELETIRICI C) PAVIMET AZIONI STRADALI 1) D) LAVORI DIVERSI 3.248,65 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19			38 093 84	Euro	% 25.66
B) IMPIANTI APPARECCIIIATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA E IMPIANTI ELETTRICI C) PAVIMETAZIONI STRADALI 1) D) LAVORI DIVERSI 3.248.65 2.15 2.25 2.26 2.37 2.38 3.38			30.073,04		23.00
SORVEGLIANZA E IMPIANTI ELETTRICI			07.206.04		50.55
C) PAVIMETAZIONI STRADALI 19.901,00 13.40 D) LAVORI DIVERSI 3.248,65 2.15 D) LAVORI DIVERSI 3.248,65		B) IMPIANTI APPARECCHIATURE PER VIDEO	87.206,04		58.75
C PAVIMETAZIONI STRADALI 19.901,00	6	SORVEGLIANZA E IMPIANTI ELETTRICI			
D) LAVORI DIVERSI 3.248,65 2,15 13 14 15 16 17 18 22 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20			10.001.00		12.40
D) LAVORI DIVERSI 3.248,65 2.15			19.901,00		13.40
D) LAVORI DIVERSI 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 44 44 45 47 48 48 48 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40					
13		D) LAVORI DIVERSI	3.248,65		2,19
14	12				
15					
16					
17					
1 9					
20	18				
21					
22					
22					
25					
26	24				
27					
28					
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43					
33					
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	30				
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43					
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43					
35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 45 45 45					
37 38 39 40 41 42 43					
38 39 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	36				
39 40 41 42 43					
40 41 42 43					
41 42 43 43 43 43 43 43 43 44 43 44 43 44 44					
43					
	42				
TOTALI (1) 148.449,53 100	43				
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
TOTALI (1) 148.449,53 100					
		TOTALI (1)	148.449,53		100

2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010, dell'art. 132 del Codice dei Contratti.

L'importo dei lavori compensati o valutati "a corpo", come anche quello del "compenso a corpo" (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d'asta.

2.4. CONTROLLO PREVENTIVO

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell'assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 3 **DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- 3.1.1. Pulitura del canale di bonifica acque alt nord e acque alte sud del Pantano di Lentini
- 3.1.2. Impianto di video sorveglianza dei Pantani Celsari e Lentini e della vasca Leone
- 3.1.3 Sistemazione del piazzale del pantano Celsari
- 3.1.4 Sistemazione dell'impianto di emergenza dell'idrovore Pantano Celsari
- 3.1.5 Lavori vari

Art. 4

DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010, attesti:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico (quest'ultimo per i lavori a corpo).
- b) Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.
- c) Di avere accettato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- f) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- g) Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- h) Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- i) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- I) Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove predisposto in progetto).
- m) Di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso di procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l'Appaltaore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.0. GENERALITÀ

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (1).

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, l'art. 161 del D.P.R. 207/2010, le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002, n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l'art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, n. 30.

5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- a) -per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
- b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purché non si alteri l'impostazione progettuale);
- c) -per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (2).

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 32 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materia-li utili e del 10%) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000 n. 30 e del 7.12.2000 n. 1.

- Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.
- 2. Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma δ , art. 132 del Codice dei contratti.

Art. 6 VARIANTI IN RIDUZIONE - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

6.1. VARIANTI IN RIDUZIONE (1)

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell' art. 132, comma 3 del Codice dei contratti, a condizione che comportino una riduzione dell'importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull'argomento dagli artt. 11 e 12 del Capitolato Generale e dall'art. 162 del D.P.R. 207/2010.

6.2. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 164 e 190 del D.P.R. 207/2010.

Art 7

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F	Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati dalle successive disposizioni
	legislative).

-- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

- (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- D.P.R. 207/2011

- Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), emanato con D.P.R. 207/2010 del 05 ottobre 2010

- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34

- Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL.PP. ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (con succ. modif. e integraz.).

- D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145

- Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- Legge 5 marzo 1990, n. 46

- Norme per la sicurezza degli impianti.

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

- Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46.

-D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626

- Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

- D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 493

 Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494

- Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

- D.Leg.vo 09 aprile 2008, n. 81

- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

- D.M. 14 gennaio 2008

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:

- e) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- f) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- g) -Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati all'art. 21 dello "Schema di Contratto".

Art C

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori (2), da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa (3) o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (1).

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (2).

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 113 del Codice dei Contratti e l'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D.P.R. 207/2010 e la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3.

9-3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una *polizza assicurativa* che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (3).

9.3-2. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastnitture e dei Trasporti (4), l'Appaltatore (o il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (5). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.

9.3.3. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di

tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità "prò quota" nel caso di cui al comma 3.

- (1) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, In originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'Iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce Inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore.
- (2) L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
- (3) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il o i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, I collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.
 - La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

 Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
- (4) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 G.U. n. 285/2000).
- (5) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento In favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

Art. 10 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE PRELIMINARE APPALTO INTEGRATO

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dal'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all'Amministrazione (1). Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

Si richiama l'art. 169 dello stesso D.P.R. 207/2010.

Art. 11

CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE (2)

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (3). Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 155.

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (4).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (5).

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEL LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di ϵ 200,00 (Euro duecento/00).

- (1) In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od Indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia Intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
- (2) Si richiama sull'argomento l'art. 11 SC dello "Schema di Contratto".
- (3) Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.
- (4) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente Indicato.
- (5) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed allo incameramento della cauzione.

11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Art. 12

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (1).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/2010 rimane stabilita nella misura dello 0.03~% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (2).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (3).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (4).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 13

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE - PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (5) impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 158 del D.P.R. 207/2010, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgessero, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impedissero parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si prowederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenisse alla firma dei verbali o si rifiutasse di sottoscriverli, si procederà a norma dell'art. 190 del Regolamento.

Si richiama l'art. 158 dello stesso Regolamento.

⁽¹⁾ V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

⁽²⁾ La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

⁽³⁾ La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle Indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

⁽⁴⁾ Il certificato di ultimazione potr\u00e0 prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entit\u00e0, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalit\u00e0 delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporter\u00e0 l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

⁽⁵⁾ Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nel casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), b-bfe), c) del Codice dei contratti.

Art 14

IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE PIANO DI QUALITÀ

14.1. IMPIANTO DEL CANTIERE


 $\mbox{L'Appaltatore}$ dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (1) o riportato nell'allegato N. 12/Rev. 1 di progetto.

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di.......giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio lo sviluppo e l'ultimazione della

dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.



TAB. 2 - Programma dei lavori

14.3. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congnio termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

14.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE (oveprevisto)

Non è previsto premio di accelerazione.

14.5. PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento, l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Art. 15 ANTICIPAZIONI

15.1. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

Non è prevista anticipazione.

⁽¹⁾ In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0......Tc.

⁽²⁾ Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 40 del D.P.R. 207/2010. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010).

⁽³⁾ Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale

Art. 16

PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO

16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del D.P.R. 207/2010, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 40.000,00 (Euro quarantamila e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (1).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (3) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (4).

Si richamano gli artt. 133 del Codice dei contratti, l'art. 30 del Capitolato Generale dell'Appalto e gli artt. 124 e 142 del D.P.R. 207/2010. Si richiama altresì la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37 ed il punto 9.3. del presente Capitolato.

162 I AVORI A MISLIRA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 185 del D.P.R. 207/2010. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.

16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi (5)

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1 - IS) x R dove: ÎS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (6). In definitiva:

SAL netto = SAL lordo - [SAL lordo \times (1 - IS) \times R]

LAVORI A CORPO 16.3.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. 1 con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.

Si richiama l'art. 184 del D.P.R. 207/2010 e si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate per i lavori da eseguirsi a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo del corrispettivo a corpo fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 326, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F.

LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a corpo ed a misura sarà effettuata, per i rispettivi ambiti, con le modalità di cui ai precedenti punti 16.3 e 16.2.

- (1) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o del titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dall'art. 144 del D.P.R. 207/2010.
 Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'Importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire al sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
- (2) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo Intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
- (3) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia
- (4) Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è ¡l seguente "Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di sem-
- (5) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art. 9 del D.Leg.vo 22.1.2004
- (6) IS = SCS/C; SCS = Spese Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza); R = Ribasso offerto su (C SCS), in %.

16.5. COMPENSO A CORPO

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

Più specificatamente, con il compenso a corpo, sono anche pagati e compensati gli oneri particolari di seguito indicati:

16.6. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Si richiama l'art. 187 del D.P.R. 207/2010.

16.7. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pie d'opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Art. 17

DANNI

17.0. GENERALITÀ

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del D.P.R. 207/2010.

17.1. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).

Art. 18

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt. 185 e 213 del D.P.R. 207/2010.

Art 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO DIFFORMITÀ E VIZI D'OPERA

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama l'art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

19.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, nel termine di: mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art. 201 del citato D.P.R. 207/2010.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 4 (quattro) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 6 (sei) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

19.4. DIFFORMITÀ E VIZI D'OPERA

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (3). Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante (4).

Si richiama l'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt. 224, 233, 234 e 236 del D.P.R. 207/2010. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all'Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.

Art. 20

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione (5).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in

- (1) In genere 3 v 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).
- (2) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione del lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
- (3) V. l'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2" comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
- (4) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni cso la sua valenza giuridica.
- (5) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.

conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza internazione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc.

Art. 21

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d'Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

Si richiama l'art. 35 dello stesso Capitolato.

Art. 23

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (1).

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama l'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 24

DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama l'art. 6 del Capitolato Generale.

(

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Si richiama l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti (D.Leg.vo n. 163/2006).

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore (1).

Si richiama l'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Leg.vo n. 81/08, l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (2) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art 26

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ-VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI

26.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

26.1. ONERI PARTICOLARI

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l'appalto. Detto documento garantirà il rispetto dell'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.

Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

- (1) A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le Inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
- (2) Anche nel caso di affidamento del lavori ad un'unica impresa.

Art. 27 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 8 del Capitolato Generale, agli artt. 4, 139, 165, 167 del D.P.R. 207/2010 ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell'Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- **27.1.** La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- **27.2. L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 27.3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- 27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- **27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- **27.6.** La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- 27.7. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
- **27.8. La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
- I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 27.9. La fornitura di n. 3 autovetture per gli spostamenti del RUP, del Direttore dei Lavori e del personale di assistenza.
- **27.10.** La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- **27.11.** Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- **27.12.** La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 27.13. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- **27.14.** Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- **27.15.** La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
- a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.
- b) Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla
 Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (1).
- **27.16.** L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- **27.17.** La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

(1) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.

27.18. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee disuoli pubblici o privati, apertura di cave diprestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazionedi impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. (1).

In difetto rimane ad esclusivo carico ell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni (2).

27.19. La conservazione ed il ripristinodelle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contem plasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esi stenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, doves se sopportare.

27.20. Il risarcimento dei danni che in

dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.21. La fornitura di cartelli indicatori

e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 3, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di \in 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di \in 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

- **27.22.** L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- **27.23.** La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **27.24. Il** carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infoituni.
- **27.25. Il** ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- **27.26.** La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

⁽¹⁾ Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall'Elenco dei prezzi, l'onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell'Amministrazione.

⁽²⁾ L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento II controllo del calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, In caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell'Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23.2.1971 -."Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto).

- **27.27.** L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- **27.28.** L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).
- **27.29.** L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. in particolare l'art. 24 del presente Capitolato).
- **27.30.** Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.
- **27.31.** Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell'Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.
- **27.32.** Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l'Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- **27.33.** L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- **27.34.** La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- **27.35.** La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
- **27.36.** Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- **27.37.** Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

27.38

ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO (1)

• La vigilanza e guardiania del cantiere (2) nel rispetto dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi nei tempi e con le modalità di seguito specificate:

⁽¹⁾ Ove previsti; in caso contrario annullare l'articolo.

⁽²⁾ Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall'Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata. Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generale

di "custodia o tutela delle opere" che si innesta sul significato più ampio di "cura e responsabilità". Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e compatibile con l'importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi del prezzi unitari.

ONERI SOGGETTI A RIMBORSO

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

- **29.1.** La vigilanza e guardiania del cantiere (1) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a colpo, se presente), nel rispetto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle oper eseguite od in corso di escuzione e delle piantagioni.
- **29.2.** L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l'Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
- **29.3.** Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010.
- **29.4.** Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell'Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
- **29.5.** L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 167 del D.P.R. 207/2010.
- **29.6.** La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nelle ipotesi di cui al punto 27.4, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva l'Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- **29.7. La calcolazione di tutti o di parte degli impianti** compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto 29.6.
- **29.8. Le prove di carico e di verifica** delle seguenti strutture, con l'apprestamento di quanto previsto al precedente punto 27.30, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell'Appaltatore
- **29.9.** La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.
- **29.10.** Le spese per il personale di assistenza che l'Appaltatore, su richiesta del Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall'Amministrazione per l'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
- **29.11.** I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell'Amministrazione su richiesta della stessa.

<i>)</i> 417	

⁽¹⁾ Tale vigilanza potrà essere estesa anche al periodi di sospensione dei lavori ed al periodo Intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante.

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

30.1. TIPOLOGIE DEI PIANI E DISPOSIZIONI

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L.vo N. 81 del 09 aprile 2008, coordinato con il D. L.vo N. 106 del 03 agosto 2009 e con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del suddetto D.Lvo 81/08 (che fa specifico riferimento ai contenuti minimi dei piani i sicurezza nei cantieri).

30.1.1. Piani di sicurezza non obbligatori

Per i lavori che non richiedono la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 131, comma 2, lett. b, D.Lgs. 163/06, già art. 31, comma 1-bis, lettera b, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), l'Appaltatore, a norma dall'art. 131, comma 2, lett. b), del D. Lgs nº 163/2006, avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (*PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo*).

Tale elaborato, con i contenuti minimi conformi a quanto indicato dall'ALLEGATO XV del D. Lgs. 81/2008, contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente ai lavori eseguiti dalla impresa esecutrice e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (1).

30.1.2. Piani di sicurezza obbligatori

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, ai sensi degli artt. 17 – 18 e 26 del D. Lgs. n. 81/2008, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - 2) Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al precedente punto 30.1.1.

30.2. OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 96 del D.Leg.vo n. 81/08.

Inoltre, a norma dello stesso decreto:

- a) adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo;
- b) curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;
- c) curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/08 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 91 del D.Leg.vo n. 81/08.

La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza.

Art. 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

31.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il

(1) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dall'Amministrazione che saranno comunque posti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il plano redatto dall'Amministrazione 0 presentato dallo stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui all'art. 30, il caso di cui all'art. 5 del presente Capitolato e l'inosservanza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l'Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.

31.2. RECESSO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del Codice degli appalti, avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

Art. 32

SUBAPPALTO E COTTIMO - CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO DIVIETI - FUSIONI

32.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come *categoria prevalente*, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 109 del D.P.R. 207/2010.

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad *opere generali* ed a *strutture, impianti ed opere speciali* (1) di cui al comma 4 dell'art. 107 dello stesso D.P.R. 207/2010 non potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Dette lavorazioni (2) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 37 del D.P.R. 207/2010.

32.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della CE., all'A.N.C, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo ì casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la

⁽¹⁾ Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate dal comma 2 dell'art. 107 del D.P.R. 207/2010, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

⁽²⁾ Le medesime lavorazioni sono altresì scorporaci e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di "tipo verticale".

parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la CE.), assicurativi ed antinfortunistici.

Per il cottimo si richiamano l'art. 173 del D.P.R. 207/2010, commi 3 e 4, e l'art. 125 del Codice dei contratti.

32.2. CONTRATTI DI FORNITURA - NOLI A CALDO (1)

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (2) che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall'art. 18, comma 8, del D.Leg.vo n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

32.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1°, lett. d) ed e) del codice dei Contratti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 4, lett. f), g) del D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

È vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre I960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall'Amministrazione (3).

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (4).

32.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'awenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precendente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 33

PREZZI DI ELENCO - REVISIONE - NUOVI PREZZI

33.0 GENERALITÀ

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a pie d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- (1) V. Atto di regolazione dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. 31.02.2001, n. 5 (G.U. 15.02.2001, n. 38) e la Determinazione della stessa Autorità 12.05.2001, n. 12 (G.U. 13.06.2001, n. 135).
- (2) Le attività ovunque espletate al sensi dell'art. 18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto (art. 170 del D.P.R. 207/2010, V. peraltro la Determ. Autor. Vigilanza LL.PP. n. 12/2001).
- (3) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla Legge 1 febbraio 1991, n. 52 (art. 117, comma 5°, Codice dei contratti).
- (4) L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidatari del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.

- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
 - d) **Per i lavori:** natte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art.5 del Capitolato Generale d'Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati (1).

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

33.1 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell'art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i LL.PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma *A-sexies* della Legge.

33.2. PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale (2) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi (3).

33.3. NUOVI PREZZI

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non previsa dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di non accettazione da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.

Art. 34

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 35

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

⁽¹⁾ Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo osoggetti a rimborso.

⁽²⁾ Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

⁽³⁾ L'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all'art. 42 del Regolamento n. 554/99.

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (1). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 117 del Codice dei contratti.

Art. 37 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

37.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve (2) sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento.

La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del Capitolato Generale e l'art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006 per quanto non incompatibile con l'art. 31-bis della Legge n. 109/94.

37.2. TRANSAZIONE

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

37.3. ARBITRATO

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della Legge. Per la procedura sarà fatto riferimento agli artt. 241 e seguenti del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti).

37.4. GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 38 APPALTO INTEGRATO

In caso di appalto integrato, dopo la stipulazione del presente atto il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Lo stesso Responsabile, qualora ne ravvisi la necessità, disporrà che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli di progetto definitivo, senza che ciò possa dar luogo a compensi aggiuntivi.

- (1) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.
- (2) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all'art. 191 del D.P.R. 207/2010.

I requisiti relativi alla progettazione e la costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto previsto nel bando di gara. Per il resto si farà riferimento all'art. 169 del D.P.R. 207/2010.

Art. 39 **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore elegge domicilio presso......(1).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell'Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.

Art. 40 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall'Appaltatore.